

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.8 DEL DPR.160/2010 PER LA REALIZZAZIONE  
DI UN COMPLESSO TURISTICO/RESIDENZIALE PREVIO COMPLETAMENTO DELLE  
STRUTTURE ESISTENTI, DENOMINATO "MONTIMARE", SITO IN LOCALITÀ  
CASALABATE**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventi, addì \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ ( / /2020), avanti al sottoscritto  
ufficiale rogante Dottor \_\_\_\_\_, segretario comunale del Comune di  
TREPUIZZI (LE), competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto  
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si sono costituiti:-----

a) l'ing. Giancarlo FLORIO, nato a Lecce (LE) il 28/02/1973, che dichiara di intervenire in  
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trepuzzi,  
codice fiscale 00463680751, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore  
Urbanistica e Igiene Urbana, giusto Decreto Sindacale n. 30/2019 del 02/12/2019,  
nonché in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, poi nel presente atto denominato semplicemente «Comune» o  
«Amministrazione Comunale»;-----

b) la dott.ssa Annapaola MONTINARO nata LECCE (LE) il 16/06/1975 residente in Campi  
Salentina (LE) Via Santo Stefano n. 9 C.F. MNTNPL75H56E506H, in qualità di Legale  
Rappresentante della società MONTIMARE S.p.A. con sede in Lecce in via Campania 30,  
P.IVA 0113280752, d'ora innanzi denominata "Soggetto attuatore";-----

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

**PREMESSO:**-----

› che i sopraindicati intervenuti proprietari e attuatori dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree e degli immobili interessati al progetto di completamento in oggetto, come si seguito riportato:-----

NCEU: Fg. 43, pte 249, 250, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 439,446 e

NCT: Fg. 43, pte 248, 438, 254, 258, 270, 465, 149, 266, 270, 274, 253, per le aree oggetto

di richiesta di permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico-----

e NCT: Fg. 43 pte 233 e 238 per la porzione che sarà interessata dall'attraversamento della

nuova condotta AQP -----

e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla

presente convenzione;-----

› che, per effetto delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano

nell'ambito della modifica delle relative circoscrizioni territoriali, di cui alla L.R. n. 30 del

28/11/2011 e s.m.i., per il territorio di Casalabate è ad oggi vigente il Piano Regolatore

Generale (PRG) del Comune di Lecce approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale di

Lecce n. 12/1989;

› che per mezzo delle possibilità urbanistiche e normative contenute nei disposti del vigente

strumento urbanistico così come modificato in forza della procedura ex art.8 del DPR n.

160/2010 e s.m.i., il soggetto attuatore e il Comune di Trepuzzi, hanno concordato di

perseguire le finalità dirette e connesse per il "Completamento mediante ampliamento delle

strutture della società Montimare Spa, già in essere sul territorio di Trepuzzi, da destinare a

villaggio turistico. -----

**VISTO:** -----

❖ l'istanza presentata al SUAP del Comune di Trepuzzi (protocollo SUAP n.

REP\_PROV\_LE/LE-SUPRO 46983/17-06-2019) la società Montimare Spa ha presentato

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

richiesta di permesso di costruire in variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR n.

160/2010 per la nuova realizzazione di un complesso turistico/residenziale previo

completamento delle strutture esistenti, denominato "Montimare", sito nel Comune di

Trepuzzi, località Casalabate, come da elaborati allegati alla stessa istanza;-----

❖ che con D.D. n. 121 del 10/08/2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione

Puglia, pubblicata sul BURP n. 97/2017, è stata decretata la non assoggettabilità alla Valuzione

Ambientale Strategica (VAS), con prescrizioni, dell'intervento in oggetto ai sensi della L.R.

44/2012 e s.m.i.; -----

❖ che con D.D. n. 147 del 21/06/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione

Puglia, pubblicata sul BURP n. 71/2019, è stato espresso il parere positivo, con prescrizioni,

nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell'intervento in

oggetto;-----

❖ che con Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 8 del DPR n.

160/2010 e s.m.i. del Comune di Trepuzzi, prot. n. 5268 del 14/04/2020, con la quale

venivano motivatamente recepiti i pareri degli enti competenti e deciso in merito alla

procedibilità dell'intervento proposto; -----

❖ che in data 14/04/2020 è stato pubblicato nelle forme di legge l'avvenuto deposito presso

la segreteria comunale del Verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, unitamente ai

relativi allegati, dove lo stesso è rimasto disponibile per la libera consultazione per trenta

giorni; -----

❖ che nei successivi trenta giorni non è pervenuta nessuna osservazione; -----

❖ la deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di

legge, con la quale è stato approvato definitivamente, ai sensi e con gli effetti di cui al comma

1 dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i., il Progetto in oggetto; -----

Tutto ciò premesso, visto e considerato -----

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

**ART. 1 - OBBLIGO GENERALE**

1. Il soggetto attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per egli vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. -----

**ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. -----
2. Il soggetto attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
3. L'approvazione dell'intervento in oggetto è condizionato all'impegno del soggetto proponente sulla non frazionabilità e inalienabilità delle aree interessate alla variante ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, ad eccezione delle aree da cedere al Comune, per un periodo di anni 10 (dieci) dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque per il periodo decorrente dall'approvazione della deliberazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, avvenuta in data \_\_\_\_\_, alla sottoscrizione della presente convenzione. -----

**ART. 3 – QUADRO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE E DELLE DOTAZIONI**

1. Il Progetto in oggetto prevede la possibilità per il soggetto attuatore di realizzare sull'area interessata, avente superficie territoriale di mq 112.940,00, di cui 5.180,86 mq di nuova superficie coperta, 11.363,32 mq di aree per Standard (DM 1444/68 Art. 5), a loro volta distinte in 4.982,65 mq per parcheggi e 6.380,67 mq per verde, il tutto secondo gli indici derivati dal progetto approvato. -----
2. Per quanto riguarda le attività turistiche all'interno dell'area, gli elaborati allegati alla Delibera di approvazione definitiva indicano le attività che verranno insediate. -----
3. Il presente progetto si caratterizza per i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: -----

\* Superficie di proprietà ..... 210.078,68 mq

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

\* Superficie con destinazione parchi di campeggio (destinazione attuale) ..... 97.138,68 mq

\* Superficie con destinaz. speciale villaggio turistico (nuova destinazione) .....112.940,00 mq

\* Superficie territoriale interessata dal progetto ..... 112.940,00 mq

\* Superficie coperta ..... 12.555,10 mq

(5.180,86 mq in ampliamento)

\* Volume ..... 41.978,10 mc

(16.457,55 mc in ampliamento)

\* IFF/IFT .....0,372 mc/mq

\* Altezza .....3,85 ml

\* Parcheggi (LEGGE 122/89) ..... 12.774,00 mq

\* Aree a standard (DM 1444/68 ART. 5, P.1/P.2) ..... 11.363,32 mq

di cui per parcheggi ..... 4.982,65 mq

di cui per aree a verde ..... 6.380,67 mq

4. L'ampliamento, come precisato dalla DGR n. 2332 dell'11/12/2018 e nel parere del

Servizio Urbanistica della Regione Puglia n. AOO 079/PROT 1210312020-2554, non determina

alcuna nuova zonizzazione, ma deve intendersi quale zona speciale avente i parametri

urbanistici del progetto approvato e come destinazione urbanistica, attività aventi lo stesso

ciclo merceologico dell'attività di progetto, come di seguito riportati: -----

\* Superficie destinata a villaggio turistico ..... 112.940,00 mq

\* Volume di progetto della struttura ricettiva ..... 41.978,10 mc

\* Ift = quello derivante dal calcolo di progetto ed espresso in mc/mq ..... 0,372 mc/mq

\* Superficie Copribile = quella proposta con il presente progetto ..... 5.108,86

\* Altezza max. edifici ..... 4,00 ml

\* N° piani fuori terra ..... 1 (uno)

\* Distanza dai confini ..... 5,00 ml qualora non sul confine

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

5. Gli standard per le nuove superfici a destinazione produttiva, per parcheggi e verde, sono quantificati in mq 4.087,09 (mq 80/100 mq di SU = 5.108,86 x 80%).

6. Come indicato nella tabella sopra elencata, il Soggetto attuatore, al rilascio del permesso di costruire, si impegna a cedere al Comune di Trepuzzi due aree della superficie complessiva di 11.363,32 mq di cui mq 4.982,65 destinate a parcheggi pubblici e mq 6.380,67 ricadenti nella fascia di cordone dunale, entrambe ricadenti nella P.Ila 445 del Foglio 43 .

**ART.4- ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA**

1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per le nuove superfici a destinazione produttiva, secondo le tariffe vigenti, sono calcolati in base al valore unitario di euro 35,11/mq per Superficie Utile (4.150,72 mq) più il 50% della superficie accessoria (370,89 mq), così come riportato nella deliberazione del C.C. n. 19 del 31/03/2017, quantificabili in complessivi € 152.242,75.

**ART. 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEI RELATIVI ONERI**

1. Nell'interesse pubblico è prevista la realizzazione da parte del soggetto attuatore, a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo precedente, degli interventi di completamento delle seguenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse all'intervento, così come riportato nei computi metrici del progetto assentito:

a) **urbanizzazione primaria** per un importo complessivo di euro 299.118,37 così suddivisi:

- sistemazione Via Viserba ..... euro 133.276,56
- marciapiedi ..... euro 17.716,14
- lavori stradali ..... euro 115.560,42
- acquedotto ..... euro 123.232,21
- pubblica illuminazione ..... euro 42.609,60

b) **urbanizzazione secondaria** (realizzazione del parcheggio su via Viserba) per un importo di euro 167.926,21 così suddivisi:

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

- movimentazione di materie ... euro 116.501,72

- pubblica illuminazione ..... euro 27.420,24

- segnaletica stradale ..... euro 726,75

- arredo urbano e verde ..... euro 11.419,70

- marciapiedi ..... euro 11.857,80

Per un importo complessivo, tra urbanizzazioni primarie e secondarie, di euro 467.044,58.

2. Oltre alle predette opere di urbanizzazione, sono poste a carico del soggetto attuatore le seguenti opere:

- progettazione e realizzazione dei camminamenti pedonali retrodunali (per circa 210 ml) e del relativo attraversamento del cordone dunale da realizzare nelle aree cedute al Comune, così da consentire l'accesso pubblico al mare in connessione con il parcheggio pubblico da realizzare, come previsto nel progetto presentato;
- estensione della rete idrica da realizzare fino all'area retrodunale che dovrà essere ceduta al Comune, con la relativa predisposizione per gli allacci di eventuali fontanine e/o gruppi docce all'altezza dell'area dove dovrà essere realizzato il parcheggio pubblico e nell'area retrostante il cordone dunale.

3. Le opere di urbanizzazione di cui al punto precedente dovranno essere realizzate entro 2 (due) anni dall'avvio dei lavori.

**ART. 6 – CESSIONE DELLE AREE**

1. Preliminarmente all'inizio dei lavori, dovranno essere frazionate e cedute le aree individuate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui in progetto e in generale le aree per cui è prevista la cessione al Comune, di cui al punto successivo. -----

2. Le aree da cedere, così come riportato nel progetto assentito e nel precedente art. 3 risultano essere due aree della superficie complessiva di 11.363,32 mq di cui mq 4.982,65 destinate a parcheggi pubblici e mq 6.380,67 ricadenti nella fascia di cordone dunale,

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

entrambe ricadenti nella P.Illa 445 del Foglio 43. -----

3. Ogni onere relativo a tali operazioni è a carico del soggetto attuatore. -----

**ART. 7 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI**

1. Viene fissato in anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione della presente convenzione, il termine ultimo per dare avvio ai lavori previsti dal progetto, trascorsi infruttuosamente i quali, la variante urbanistica sottesa alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, perde la sua efficacia e l'area interessata dall'intervento torna ad assumere le caratteristiche urbanistiche originarie, salvo che nel frattempo non sia intervenuta altra destinazione urbanistica con l'adozione di un nuovo strumento urbanistico.

2. Il completamento delle opere di urbanizzazione dovrà essere realizzato entro anni 2 (due) dall'inizio dei lavori, salvo che non sia intervenuta la perdita di efficacia della variante urbanistica di cui al punto precedente, nel qual caso non sussiste più l'obbligo del soggetto attuatore di realizzare le opere di urbanizzazione di cui all'art. 5. -----

3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al precedente punto 2, il Comune provvederà all'escussione della garanzia di cui all'art. 10. -----

4. Tutti gli adempimenti prescritti dal presente atto, non altrimenti disciplinati, ivi compresa l'edificazione prevista, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di anni 3 (tre) con l'eventuale rinnovo automatico, a semplice richiesta, del titolo autorizzativo per l'edificazione. -----

**ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AL COMPARTO**

1. Non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione interne al comparto soggette ad acquisizione da parte dell'amministrazione comunale. -----

**ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL COMPARTO**

1. Il soggetto attuatore provvederà all'esecuzione delle opere previste all'art.5 della presente convenzione, entro il termine di anni 2 (due) dall'avvio dei lavori, in adempimento a quanto

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

stabilito dalla convenzione urbanistica ed a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione

dovuti all'amministrazione comunale, anche nel caso in cui il loro costo, risultante dai progetti

esecutivi, fosse superiore agli importi stimati nel progetto assentito. -----

2. Tutte le opere di urbanizzazione di cui al punto precedente, per le quantità indicate nelle

tavole di progetto, saranno realizzate dai Proponenti secondo il progetto assentito.

3. Restano a carico del soggetto attuatore anche tutte le spese di progettazione di dettaglio

che dovessero rendersi necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. Il Comune, prima della presa in carico delle opere di urbanizzazione, provvederà al

collaudo delle stesse.

5. Le parti contraenti convengono che non sarà riconosciuta alcuna revisione dei prezzi di

progetto.

6. Fino alla formale accettazione da parte del Comune delle opere, a seguito di emissione del

certificato di regolare esecuzione redatto da Funzionario Tecnico all'uopo incaricato dal

Comune, lo stesso resta pienamente e totalmente sollevato da ogni responsabilità e obbligo

derivante dall'esecuzione delle opere anche ai fini civili e penali, ivi comprese l'ordinaria e

straordinaria manutenzione e per ogni eventuale danno derivante da atti vandalici e similari,

ancorché non accertati e/o accertabili, per i quali non competerà al Comune l'inoltro di

eventuali denunce e segnalazioni alle competenti autorità.

7. Tutti i servizi tecnologici di rete (acqua, luce, gas, linee telefoniche, ecc.) saranno a totale

cura e spese del soggetto attuatore e pertanto faranno esclusivo capo agli stessi eventuali

contributi che fossero richiesti dalle società erogatrici dei servizi di cui sopra per gli

allacciamenti ed eventuali opere connesse.

8. Il certificato di collaudo dovrà contenere lo stato di consistenza delle opere realizzate.

9. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui al presente articolo rimarrà a

carico del soggetto attuatore fino al termine di 5 (cinque) anni a decorrere dal collaudo

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

definitivo delle opere

**ART. 10 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI**

1. A garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo, il soggetto attuatore, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo per l'edificazione, si impegna a presentare idonea polizza fideiussoria in favore del Comune di Trepuzzi, da sottoscrivere con primaria compagnia assicurativa o istituto bancario, di gradimento della P.A., a copertura della completa e integrale esecuzione delle opere stesse, per l'importo degli oneri di urbanizzazione dovuti all'Amministrazione Comunale, così come riportati nel precedente articolo 5, della durata minima di anni 8 (otto).

2. Ad opere ultimate, il 25% (venticinque per cento) della garanzia come sopra rappresentata, sarà mantenuto quale malleveria per gli oneri attinenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da eseguirsi nei modi e nei tempi stabiliti nei precedenti articoli.

3. Le garanzie come sopra specificate vengono accettate dal Comune di Trepuzzi, sia per quanto attiene al contenuto, sia per quanto riguarda le idoneità della fideiussione.

4. La fideiussione potrà essere, previo consenso espresso dal Comune, ridotta proporzionalmente ed in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tenuto conto del costo delle opere di urbanizzazione residue, valutate in base all'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali dell'ISTAT.

5. Il convenzionato, inoltre, si obbliga:

a) ad integrare il valore della fideiussione rispetto alle entità attuali, nel caso in cui esso si appalesasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;

b) a reintegrare la fideiussione medesima, qualora essa venisse utilizzata in tutto o in parte, a seguito di inadempienze.

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

6. Nel contratto fideiussorio dovrà essere inserita la specifica clausola che impegna l'Istituto fideiussore a soddisfare l'obbligazione a semplice e/o prima richiesta del Comune, con la esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'art.1944 Cod. Civ. e senza attendere la pronuncia del giudice.

7. Il contratto fideiussorio dovrà inoltre prevedere l'espressa rinuncia del fideiussore alla decadenza di cui all'art.1957 c.c., volendo ed intendendo che il fideiussore entro tre mesi dalla scadenza dell'annualità di manutenzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5, dovrà conseguire espressa dichiarazione liberatoria da parte del Comune.

**ART. 11 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

1. La determinazione della quota parte del contributo di costruzione commisurata al Costo di Costruzione è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e le vigenti disposizioni comunali.

2. Resta inteso che tale contributo è a carico del soggetto attuatore in quanto unico richiedente del titolo autorizzativo.

3. Il contributo di costruzione per l'intervento in oggetto, pari al 6% del costo di costruzione calcolato sull'importo unitario delle attività turistiche, che in base alle tariffe vigenti è pari a € 677,80 €/mq, per la superficie utile (4.150,72 mq) più il 60% della superficie accessoria (370,89 mq), è stato determinato in € 176.343,16.

4. Per il pagamento del contributo di costruzione del progetto assentito potrà essere richiesta dilazione di pagamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti, previa presentazione di idonea garanzia finanziaria, secondo quanto sarà determinato dagli uffici competenti.

**ART. 12 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

1. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, la cessione delle aree, la presentazione della garanzia di cui all'art. 10, il soggetto attuatore potrà ritirare il provvedimento unico per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

alla procedura di cui al DPR 160/2010 art. 8, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultima.

2. L'efficacia del provvedimento unico in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001, con le modalità e nella misura definite al precedente art. 11.

3. La nuova zonizzazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento in oggetto deve intendersi quale zona speciale avente i parametri urbanistici del progetto approvato e come destinazione urbanistica quella relativa alla specifica attività produttiva oggetto dell'intervento.

**ART. 13 – MANCATA ESECUZIONE DELLA VARIANTE**

1. Fermo restando quanto riportato nel precedente art. 7, la mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo autorizzativo comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001.

2. In caso di inadempimento degli oneri previsti dalla normativa urbanistica, decadranno gli effetti della variante e saranno considerati legittimi esclusivamente i manufatti realizzati in conformità al progetto approvato.

3. Nel caso di realizzazione di opere in totale o parziale difformità del titolo autorizzatorio, sarà applicato quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.

4. Non è autorizzato l'utilizzo difforme, in tutto o in parte, dei manufatti rispetto al progetto di investimento presentato al SUAP, così come assentito nell'ambito della presente convenzione.

**ART. 14 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

1. Il progetto degli interventi di cui alla presente convenzione è composto dagli elaborati grafici e di testo allegati alla deliberazione del CC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ . -----

2. Il progetto assentito, seppur non materialmente allegato alla presente convenzione, è parte integrante e sostanziale del presente atto d'obbligo; i seguenti documenti, essendo

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

allegati alla deliberazione di approvazione e per tale motivo depositati negli originali della segreteria comunale del Comune di Trepuzzi e nella relativa pratica SUAP, individuabili univocamente e inequivocabilmente nella raccolta cronologica delle deliberazioni consiliari, non vengono allegati materialmente al presente. -----

**ART. 15 - SPESE**

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti l'atto d'obbligo e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del soggetto attuatore. -----

**ART. 16 - TRASCRIZIONE**

1. Il soggetto attuatore autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione del presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità. -----

**ART. 17 - CONTROVERSIE**

1. In caso di controversia legata all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto, è competente in sede di giurisdizione esclusiva il T.A.R. per la Puglia. -----

2. Per quanto non previsto dal presenta atto valgono i principi generali degli ordinamenti, statale e regionale, in materia di edilizia e urbanistica. -----

\*\*\*\*\*

L'atto d'obbligo occupa \_\_\_\_ pagine ed è stato da me, ufficiale rogante, compilato stampato e letto ad alta voce.

I attuatori l'hanno letto e dichiarano di accettarlo, avendolo riscontrato pienamente conforme alla loro volontà ed insieme a me lo sottoscrivono.

I documenti allegati sono stati letti integralmente.

L'Amministrazione comunale

[SCHEMA DI CONVENZIONE]

Il soggetto attuatore

Il Segretario Rogante